





Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930 Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

Alla Federazione Scacchistica Italiana

Segreteria – Viale Regina Giovanna 12 –

20129 Milano

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato BORREO Giancarlo (ID 208738)

Veniva riferito dall'Arbitro principale del "41° Campionato Torinese Open": "Il giocatore summenzionato (G.B.) non si presentava per giocare il terzo turno, senza preavvisare, direttamente o indirettamente, la direzione arbitrale della sua assenza. L'organizzatore (Renato Mazzetta, R.M.), in presenza dell'arbitro (R.R.), entrava in contatto con G.B. all'ora summenzionata (prima dello scadere del tempo di tolleranza di 60 minuti), e questi dichiarava di essersi dimenticato di avvertire che non avrebbe giocato il turno. R.M. lo invitava a inviare comunque una e-mail all'organizzazione, con cui confermare la sua assenza al turno. Per quanto la situazione fosse border-line, R.R. riteneva che G.B. non avesse avvertito dell'assenza, e che quindi il suo forfeit fosse da ritenersi non giustificato. Decideva pertanto di applicare l'art. 6.4.1.a del Regolamento Tecnico Federale e di escludere G.B. dal torneo. L'organizzazione non riceveva poi alcuna e-mail da G.B., e la sua esclusione dal torneo non veniva revocata".

Il giocatore ha presentato una memoria difensiva, ammettendo l'addebito e scusandosi per l'accaduto.

L'art. 6.2 del Regolamento Tecnico Federale stabilisce: "Il giocatore che intenda assentarsi per un singolo turno deve comunicarlo agli arbitri prima che vengano pubblicati gli abbinamenti definitivi di tale turno. In questo caso si tratta di assenza programmata. Se un'assenza viene comunicata o rilevata dopo la pubblicazione degli abbinamenti (definitivi), allora si tratta di forfeit. Un forfeit può essere giustificato, se il giocatore espone le ragioni della sua assenza agli arbitri, tra la pubblicazione degli abbinamenti e la conclusione del turno in cui il giocatore è stato assente. In caso contrario il forfeit è ingiustificato".

L'assenza ingiustificata di un giocatore rappresenta, in ogni caso, una alterazione del regolare svolgimento della gara, ed è dunque comportamento passibile di sanzione disciplinare.







Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930 Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

Per tali motivi, e considerato che il giocatore si è scusato per quanto accaduto, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Giustizia e Disciplina dispone la sanzione minima della **ammonizione** nei confronti di BORREO Giancarlo.

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Milano, 19.04.2024

Il Giudice Sportivo Nazionale Gabriele Vinciguerra

(firmato digitalmente)







Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930 Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)